

ATTO N. 1046

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1745 del 27.12.2001)

“Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 18.1.2002*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 22.1.2002



Modulo M/7
REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
000893 18 GEN 2002
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE -NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI ATTINGIMENTO DI ACQUE PUBBLICHE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27/12/2001 n. 1745

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI-BOCCI

Direttore: TORTOIOLI-BECCHETTI

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione " Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche";

Visti gli esiti della discussione di Giunta Regionale sull'Informativa presentata il 19.12.2001;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente ed Infrastrutture, avente per oggetto: "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche";

Visto il parere favorevole da parte del Comitato Legislativo della Giunta Regionale espresso nella seduta del 27.12.2001;

Considerato che il presente disegno di legge non comporta spese per l'Amministrazione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Ritenuto opportuno richiedere al Consiglio Regionale l'adozione della procedura d'urgenza di cui all'art. 46, comma 3, del suo Regolamento interno;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare il Vice Presidente a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere le conseguenti iniziative;
- 3) di chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale

IL DIRETTORE :





IL PRESIDENTE:



I RELATORI :



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche".

RELAZIONE

Il decreto legislativo 12 luglio 1993, n° 275, e la legge 5 gennaio 1994, n° 36, hanno introdotto, nel sistema normativo regolante il rilascio e l'esercizio delle concessioni idriche, alcune innovazioni tendenti ad attualizzarne la disciplina sulla base di criteri ispirati ad una più razionale gestione della risorsa idrica.

In base al comma 3 dell'art. 56 del Testo Unico n° 1775 del 1933, modificato con D.L. 275/93, le licenze per attingimento di acque pubbliche non possono essere rinnovate per più di cinque volte per la stessa utenza. Il concetto è ribadito nella direttiva del 19 aprile 1994 n° 314, che prevede, qualora pervenga per l'istante la necessità di prelievo dopo tale scadenza, il ricorso alla concessione anche se la derivazione interessa piccoli quantitativi d'acqua.

La licenza di attingimento, per la sua efficacia stagionale, in quanto legata all'andamento degli eventi meteorologici e alla natura torrentizia dei corsi d'acqua di prelievo, ha la natura giuridica di un atto di assenso circoscritto nel tempo e nella portata.

Il citato Testo Unico di legge 1775 / 33 definisce chiaramente che il titolo legittimo alla utilizzazione delle acque pubbliche scaturisce esclusivamente dall'istituto della concessione pluriennale (grande o piccola derivazione che sia) e che al di fuori di tale campo è prevista (art. 56) solo la "facoltà" di concedere licenze annuali ben limitate nelle modalità di prelievo e nella durata, caratterizzate come "pratica irrigua di soccorso" e "revocabili" per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento.

In Umbria, per esigenze connesse ad aspetti sociali, economici e politici del campo agricolo, è stato rilasciato un notevole numero di licenze di

atingimento, sia per uso irriguo industriale, consentendo così la nascita e lo sviluppo di un numero altrettanto notevole di attività imprenditoriali basate su questo tipo di autorizzazioni precarie, determinando la situazione attuale che, se non si interverrà con una normativa specifica, porterà notevoli disagi all'economia del settore. Tale incremento di rilascio di licenze è stato d'altra parte compensato dalla scelta di privilegiare atti di durata limitata rispetto alle concessioni pluriennali, le quali presuppongono istruttorie complesse e impediscono rapidi interventi a tutela dell'ambiente.

Attualmente, solo per la Provincia di Perugia sono in scadenza oltre mille licenze per uso irriguo e 30 licenze, circa, per usi diversi, con una perdita di prodotto lordo vendibile, in mancanza di ulteriori rinnovi delle licenze di attingimento, calcolata in circa 50 miliardi.

Va inoltre considerato che l'imminente attivazione delle dighe sul Chiascio a Casenuove e sul Tevere a Montedoglio potrà fornire, tramite condotte, l'acqua per uso irriguo, il che modificherà sostanzialmente il sistema di irrigazione del territorio regionale. Pertanto in tale prospettiva sembra preferibile consentire ancora il ricorso alle licenze di attingimento, in considerazione della snellezza propria di tali atti, rispetto alle concessioni per piccola derivazione, la cui complessa struttura giuridica mal si adegua a questa breve fase di transizione.

Dal punto di vista meramente giuridico, va poi considerato che, come noto, le recenti norme di riforma istituzionale, recate dalla L. 15 marzo 1997, n° 59 e dal D. Lvo 31 marzo 1998, n° 112, in particolare il suo art.89, trasferiscono in capo alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di demanio idrico.

Infatti, il D. Lvo 112 decentra funzioni nuove (per l'esercizio delle quali occorre tuttavia l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali sono assegnate le risorse

necessarie all'espletamento dei compiti connessi) e trasferisce funzioni già delegate, tra cui quelle in esame, per l'esercizio delle quali il trasferimento delle risorse non è *sarebbe* indispensabile, pur essendo opportuno un esercizio integrato per consentire la totale gestione del demanio.

Con l'emanazione del D.P.C.M. 22.12.2000 – pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.I. del 21.2.2001, n° 43- già efficace che attua il decentramento a livello amministrativo, la Regione ha oggi la potestà di disciplinare, con propri atti normativi, le funzioni amministrative delle quali ha la titolarità e di esercitarle in senso pieno.

Si ritiene dunque che la Regione, essendo già competente all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico, in virtù dell'art. n° 90, D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e del D.Lvo n° 112, attuato in Umbria con la L.R. 3/99 artt. nn° 67 e 68, possa ora, legittimamente, esercitare anche la potestà legislativa concorrente. Alle norme suddette va aggiunto infatti il nuovo testo costituzionale, confermato dal referendum, che, all'art. n° 117, comma 3, dispone l'attribuzione alle Regioni della materia "governo del territorio". Ciò comporta che la Regione ha potestà legislativa concorrente nella materia suddetta ed è tenuta al rispetto dei soli principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. D'altra parte, si ritiene che il demanio idrico rientri in questo ampio settore.

Va, inoltre, ricordato che la Regione Umbria ha sub-delegato le funzioni amministrative inerenti le licenze di attingimento in forza della L.R. 20/84. Detta sub-delega si deve ritenere oggi modificata e in un vero e proprio trasferimento ai sensi dell'art. 68, comma 1, della L.R. 3/99, per cui le Province sono titolari pienamente delle funzioni stesse.

In considerazione di ciò, poiché l'art. 117, comma 6, della Costituzione assegna alle Province la potestà regolamentare in ordine alla

organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite, spetterà ad esse, anche nella materia in esame, la emanazione della normativa secondaria. La Giunta Regionale, tuttavia, in forza del suo ruolo di coordinamento del sistema delle autonomie locali ed anche di quello specifico in materia di acque pubbliche, emanerà indirizzi a tal fine, che terranno conto dei territori da servire, della unicità della fonte di approvvigionamento, della funzionalità ed efficienza dei sistemi di irrigazione adottati, della situazione ambientale del territorio e dei corsi d'acqua.



Disegno di legge: Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche

Art. 1. (Rilascio delle licenze)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza.

Art. 2. (Norme regolamentari)

1. Le province adottano norme regolamentari contenenti criteri e modalità per il rilascio delle licenze di attingimento, nell'ambito degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente l'uso razionale del consumo delle acque e l'introduzione di sistemi irrigui a basso impatto ambientale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile nei territori interessati.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Cofe' Turri' Ref



Prot. n° 17741

Perugia

27 Dic. 2001

Al Direttore alle
Politiche territoriali
Ing. Luciano Tortoioli
S e d e

Oggetto: DDL: "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche".

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, trasmesso brevi manu in data odierna, si comunica che il Comitato legislativo, nella stessa seduta di oggi, 27 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole nel testo che si allega, concordato con la S.V., in rappresentanza della Direzione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. *Mario* Rufini

Allegati: come nel testo

DF/sl
DDI Rifiuti parere.doc

Disegno di legge: Norme per il rilascio delle
licenze di attingimento di acque pubbliche

Art. 1. (Rilascio delle licenze)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza.

Art. 2. (Norme regolamentari)

1. Le province adottano norme regolamentari contenenti criteri e modalità per il rilascio delle licenze di attingimento, nell'ambito degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente l'uso razionale del consumo delle acque e l'introduzione di sistemi irrigui a basso impatto ambientale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati.



rVIT1/rc
2001

Perugia, il **10** 8 GEN. 2002
Per copia conforme
all'originale
IL DIRIGENTE